

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

(ex art. 15 L. 241/90)

**TRA**

**L'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (ERSA)**

**E**

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI  
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale – (di seguito **ERSA**), codice fiscale n. 00485650311, con sede legale a Gorizia, Via Montesanto n. 17, nella persona della dr.ssa Sonia Venerus, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che agisce in qualità di Titolare di Posizione organizzativa per il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione, autorizzata alla stipula del presente atto con Decreto del Direttore generale n. 5 del 23.01.2020;

**e**

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di Commissario Straordinario (DPCM del 24 dicembre 2019 in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

**Premesso che**

A): **ERSA:**

	in attuazione della legge regionale 24 marzo 2004 n. 8, “attua, in	
	collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di	
	ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate	
	al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al	
	perfezionamento delle tecnologie di produzione” e può operare anche	
	mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private	
	appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca;	
	- è preposta alla sperimentazione e alla ricerca nel settore dell'agricoltura sul	
	territorio regionale, e tra le proprie attività effettua annualmente prove	
	finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al	
	perfezionamento delle tecniche di produzione nel settore vegetale e animale;	
	- cura la statistica agraria;	
	- cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli	
	operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale	
	del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle	
	conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione,	
	collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso	
	l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;	
	- cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni	
	di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle	
	proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;	
	- risulta beneficiario finale del progetto “Agricoltura, Conoscenza, Sviluppo”	
	(di seguito richiamato con il suo acronimo: “ <i>AgriCS</i> ”) finanziato dalla	
	sottomisura 1.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione	
	Autonoma Friuli Venezia Giulia;	

- ERSA attraverso *AgriCS*, tra le altre attività, implementa un sistema di supporto alle decisioni (di seguito “*modello AZ*”) dedicato alla valutazione della sostenibilità economica ed ambientale delle aziende agricole;

il *modello AZ* si basa su delle funzioni econometriche che dovranno essere parametrizzate su di un set di dati produttivi e della quantità di fattori produttivi impiegati;

**B) Il CREA:**

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall’art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;	
	- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
	- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;	
	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività

	di ricerca in una logica di effettiva cooperazione tra i due Enti senza	
	prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una	
	situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;	
	- i soggetti in premessa sono, rispettivamente, organismi di diritto pubblico,	
	cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte	
	coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e	
	prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati	
	della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
	risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
	informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono	
	resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare	
	efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna	
	delle parti.	
	-opera attraverso Centri/Strutture di ricerca distribuite sul territorio nazionale,	
	fra le quali si colloca il Centro Politiche e Bioeconomia di seguito ( <b>CREA-</b>	
	<b>PB</b> ).	
	<b>II CREA-PB:</b>	
	- è uno dei dodici Centri del CREA, che sviluppa analisi conoscitive e	
	interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo	
	periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca; analizza	
	ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e	
	modalità attuative e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di	
	competitività; partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno	

del sistema statistico nazionale.

-gestisce la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), in qualità di organo di collegamento tra l'Italia e l'UE, partecipa al Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) in veste di attuatore, al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PSRN 2014/2020) e al Piano Operativo Agricoltura (POA).

La Banca dati RICA rappresenta una fonte di dati microeconomici utili a rappresentare la realtà regionale: contiene informazioni relative alle produzioni agricole e zootecniche, agli aspetti economici e di sostenibilità ambientale;

Il CREA attraverso il CREA-PB ha interesse a valutare l'applicazione delle funzioni econometriche con il *modello AZ* per condurre simulazioni e analisi utili a costruire una significativa base conoscitiva per lo studio degli aspetti micro-economici rilevanti per il settore primario;

ERSA ha interesse che il *modello AZ* sia di supporto all'autovalutazione economica e di sostenibilità per le aziende agricole;

ERSA ha interesse che il Progetto *AgriCS* attraverso il *modello AZ* possa rappresentare anche lo strumento a supporto dello studio della situazione produttiva per settore o per aree del territorio regionale partendo dai dati derivati dalla realtà regionale;

le Parti concordano sull'opportunità e sul reciproco interesse a collaborare, ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990 allo scopo di condurre simulazioni condivise su aspetti micro-economici per tipologie di aziende agricole del territorio regionale;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Valore delle premesse**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo  
Accordo.

## **Art. 2 – Definizioni Puntuali**

Ai fini del seguente Accordo si intendono le seguenti definizioni  
puntuali:

a) “risultati”, i risultati suscettibili di pubblicazione, articoli e poster  
derivati dalle simulazioni condotte congiuntamente da ERSA e CREA

Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia;

b) “*modello AZ*”, il modello completo in termini di codice e web-service  
elaborato da ERSA nell’ambito del progetto *AgriCS*.

## **Art. 3 – Finalità**

Il CREA e l’ERSA con il presente Accordo instaurano un rapporto di  
collaborazione tecnico-scientifica finalizzata alla simulazione di dinamiche  
micro-economiche su differenti tipologie aziendali del territorio regionale  
basate sull’utilizzo del *modello AZ* del progetto *AgriCS*;

## **Art. 4 – Responsabilità Tecnico Scientifica, Comitato Scientifico e**

### **Gruppo di Lavoro**

Il responsabile dell’attività per l’ERSA sarà la dott.ssa Sonia Venerus, il  
responsabile dell’attività per il CREA-PB sarà la dott.ssa Federica Cisilino.

Il comitato scientifico è costituito dai seguenti componenti di ERSA e CREA

PB: dr.ssa Sonia Venerus (ERSA), dr.ssa Federica Cisilino (CREA PB), dr.

Stefano Barbieri (ERSA), dr. Pierbruno Mutton (ERSA), dr. Valentino Volpe

(ERSA). Verrà inoltre costituito uno specifico gruppo di lavoro CREA

composto da: dr.ssa Federica Cisilino (Coordinamento), dr.ssa Greta Zilli

(CREA-PB), dr. Gabriele Zanuttig (CREA-PB). L’eventuale sostituzione dei



referenti delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

### **Art. 5 – Attività ed impegni reciproci**

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, secondo quanto stabilito dalle Parti,

#### **1) ERSA:**

a) utilizzerà i dati RICA individuati ed estratti da CREA PB per addestramento delle funzioni econometriche del *modello AZ*;

b) condurrà le simulazioni congiuntamente concordate con CREA-PB utilizzando il *modello AZ*;

c) potrà eventualmente utilizzare gli indici semplici o derivati di carattere economico ed ambientale individuati da CREA-PB, in quanto funzionali alla valutazione della gestione delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia.

#### **2) CREA-PB:**

a) individuerà e fornirà le basi dati utili al raffinamento delle funzioni econometriche del *modello AZ*, ricavandole dalla base RICA del FVG secondo uno schema concertato nell'ambito del Comitato Scientifico di cui al precedente articolo 4;

b) potrà suggerire indici semplici o derivati di carattere economico ed ambientale funzionali alla valutazione della gestione delle aziende agricole del territorio del Friuli Venezia Giulia;

#### **3) Attività congiunta ERSA – CREA-PB**

a) ERSA e CREA-PB definiscono congiuntamente il set di dati RICA regionale da estrarre per l'addestramento specifico delle funzioni econometriche del *modello AZ*;

	b) CREA-PB ed ERSA individueranno l'oggetto delle simulazioni sugli aspetti	
	micro-economici per tipologie di aziende agricole del territorio regionale	
	c) le attività di disseminazione e divulgazione dell'attività sviluppata	
	nell'ambito del presente Accordo, saranno condotte congiuntamente da	
	ERSA e CREA-PB.	
	<b>Art. 6 – Cronoprogramma</b>	
	Fermo restando che le attività di disseminazione e divulgazione di cui al	
	precedente art. 5 comma 3, lettera c) potranno protrarsi oltre la conclusione	
	del presente Accordo, di seguito si definisce il cronoprogramma delle attività:	
	a) attività di cui al precedente comma 1 lettera a), entro il 30.04.2021;	
	b) attività di cui al precedente comma 1, lettera b), entro il 31.10.2021;	
	c) attività di cui al precedente comma 2, lettera a), entro il 31.12.2020;	
	d) attività di cui al precedente comma 2, lettera b), entro il 30.04.2021;	
	e) attività di cui al precedente comma 3, lettera a), entro il 31.12.2020;	
	f) attività di cui al precedente comma 3, lettera b), entro il 31.05.2021.	
	<b>Art. 7 – Spese e rendicontazione</b>	
	In relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo, è riconosciuto al	
	CREA PB, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna	
	forma di corrispettivo, un contributo pari ad euro 10.000,00.	
	Tale contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per	
	spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle	
	attività oggetto del presente Accordo e, quindi, non rappresenta il corrispettivo	
	di una operazione di scambio beni-servizi.	
	Il rimborso sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto che verrà	
	indicato da CREA PB sulla relativa nota di debito. ERSA effettuerà i	

pagamenti, mediante accreditamento sul C/C bancario intestato a CREA-PB

secondo le modalità indicate nelle richieste di rimborso, entro 30 giorni dalla

data di ricevimento della nota di debito e relazione scientifica e contabile,

previa attestazione da parte dell'ERSA della conformità delle attività svolte.

La richiesta di rimborso verrà presentata dal Centro di ricerca politiche e

Bioeconomia ad ERSA in un'unica soluzione alla scadenza dell'Accordo

prevista per il 31.10.2021, unitamente ad una rendicontazione dei costi

sostenuti, alla documentazione comprovante la quietanza delle spese ed una

relazione delle attività effettuate.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei

propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente

riservata.

Le parti si impegnano a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le

informazioni, fatto salvo quelle necessarie all'uso delle base dati e degli indici

descritti al precedente articolo 5 da parte di terzi soggetti coinvolti nel progetto

*AgriCS* e per le finalità di sviluppo, funzionamento ed alimentazione dei

modelli.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di

pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate

solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Si precisa che i contenuti del *modello AZ* non hanno natura confidenziale e la

loro divulgazione seguirà le modalità previste dalla sottomisura 1.2 del

Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

nonché quelle che ERSA ritiene opportune nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

#### **Art. 9 – Comunicazioni**

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e dei referenti per le attività, sono:

- per ERSA: [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it), – [sonia.venerus@ersa.fvg.it](mailto:sonia.venerus@ersa.fvg.it)
- per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA): [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it)
- per il CREA-PB: [federica.cisilino@crea.gov.it](mailto:federica.cisilino@crea.gov.it).

#### **Art. 10 – Tutela del background**

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

#### **Art. 11 – Proprietà e utilizzazione dei risultati**

I risultati, così come definiti all'articolo 2, lettera a), realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, potranno essere pubblicati e/o resi noti da ciascuna delle due Parti citando la fonte ed i soggetti che hanno contribuito al lavoro.

*Il modello AZ* così come definito all'articolo 2, lettera b) rimane di proprietà dell'ERSA che, senza alcuna richiesta a CREA-PB, potrà utilizzarlo liberamente per le funzioni stabilite dalla sottomisura 1.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nonché per i futuri utilizzi di tale modello da parte di ERSA stessa.

Le basi dati forniti da CREA-PB nell'ambito del presente Accordo saranno utilizzate da ERSA esclusivamente per l'addestramento delle funzioni econometriche del *modello AZ*.

#### **Art. 12- Durata, modifiche e procedura di rinnovo**

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti dell'Accordo e avrà durata fino al 31.10.2021 e potrà essere rinnovato mediante approvazione scritta delle Parti.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

#### **Art. 13 - Trattamento dati personali**

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a

conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

#### **Art. 14 - Responsabilità**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

#### **Art. 15 - Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ERSA si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Art. 16 - Disciplina delle controversie**

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Gorizia.

#### **Art. 17 - Norme applicabili**

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 18 - Oneri fiscali**

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, per complessivi Euro 48,00, sono assolte dall' ERSA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2008/36712 del 13.11.2008.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per l'ERSA

per il CREA

Il Titolare di posizione organizzativa

Il Commissario Straordinario

per il coordinamento delle attività

Cons. Gian Luca Calvi

di ricerca e sperimentazione

Dott.ssa Sonia Venerus